

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX LGS. 231/2001

Parte Generale

Revisione	Anno	Motivazione
0	2018	Prima stesura
1	2023	Aggiornamento reati, integrazione Whistleblowing

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1 La responsabilità “amministrativa” da reato dell’ente.

Il D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito indicato anche come “Decreto”), recante disposizioni sulla “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato approvato dal Legislatore in attuazione della delega contenuta nell’art. 11 della Legge n. 300 del 29 settembre 2000 e volta a dare esecuzione a diverse Convenzioni internazionali cui l’Italia aveva precedentemente aderito¹.

Con la Legge da ultimo citata era stato delegato al Governo il compito di introdurre nel nostro ordinamento una responsabilità da reato degli enti collettivi connessa alla consumazione di fatti-reato nel loro interesse o a loro vantaggio.

Il Legislatore delegato ha, pertanto, provveduto a definire una nuova forma di responsabilità, sempre incentrata sul principio di colpevolezza, con la previsione di meccanismi di esclusione o attenuazione delle conseguenze sanzionatorie, al fine di salvaguardare la libera attività d’impresa incoraggiando l’etica e la tutela penale all’interno delle aziende.

Nella sua prima fase di vita, il Decreto limitava la responsabilità dell’ente ad un numero ristretto di reati presupposto, per lo più volti alla tutela del buon andamento, dell’imparzialità e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

Successivamente, il catalogo dei reati presupposto in grado di fondare la responsabilità dell’ente è stato ripetutamente ampliato con la conseguenza che, allo stato attuale, molte delle condotte criminose potenzialmente correlate all’esercizio dell’attività di impresa sono suscettibili di azionare il meccanismo di imputazione della responsabilità dell’Ente.

¹ Si fa riferimento: alla “*Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee*”; alla “*Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri*”; alla “*Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali*”.

Particolarmente significativa è stata l'introduzione nel suddetto catalogo delle fattispecie di omicidio e di lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e dei reati ambientali.

Ciò posto e considerata l'influenza della normativa comunitaria con tutti gli obblighi di adeguamento che la stessa impone, può dirsi prevedibile il futuro ed ulteriore ampliamento del novero dei reati-presupposto².

Non essendo meglio specificata, molto si è discusso circa la **natura** di tale responsabilità, che il Decreto Legislativo definisce "amministrativa da reato". Tralasciando il dato testuale, ciò che rileva è invero la sua pressochè completa assimilabilità alla responsabilità penale.

Ciò può essere affermato ove si tenga conto del presupposto di tale responsabilità (il compimento di determinati reati); della sua autonomia rispetto alla responsabilità della persona fisica (*ex art. 8 del Decreto*); della competenza a giudicarne in fase di indagine (affidata al Pubblico Ministero) e in fase cognitiva (del giudice penale), nonché della disciplina processuale di riferimento (le garanzie del diritto e del processo penale con gli opportuni adattamenti).

Al di là della qualificazione formale della natura della responsabilità, argomento che ha perso di rilievo sia in dottrina che in giurisprudenza, ciò che rileva è il carattere afflittivo tipicamente penale delle sue conseguenze.

Destinatari della disciplina sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un pubblico servizio; con esclusione

² La più rilevante categoria ancora esclusa dal catalogo dei reati presupposto è, certamente, quella dei reati tributari.

dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale³.

In ossequio al principio di colpevolezza che caratterizza la responsabilità delle persone fisiche, il Decreto prevede criteri oggettivi e soggettivi per l'imputazione all'ente della responsabilità da reato.

Il **criterio oggettivo di imputazione del reato all'ente** richiede la commissione di un reato *“nell'interesse o a vantaggio della società”* e che lo stesso non sia stato commesso da parte del soggetto attivo *“nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”* (art. 5, commi 1 e 2, del Decreto).

Mentre la nozione di “interesse” ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato e deve essere oggetto di accertamento *ex ante*; il “vantaggio” ha una connotazione oggettiva che si sostanzia nell'ottenimento di un profitto da parte dell'ente e che è valutato *ex post*, senza bisogno che sia oggetto di prefigurazione da parte del soggetto agente.

Come anticipato, affinché possa essere contestata la responsabilità da reato dell'ente, è necessario che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio rientri in un catalogo dei **reati-presupposto** (artt. 24 e ss. del Decreto), che è stato progressivamente ampliato.

Attualmente i gruppi di reati richiamati sono i seguenti:

- *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”*, (art. 24 del Decreto);

³ Ciò è quanto si desume dal combinato disposto degli artt. 1 commi 2 e 3 del Decreto.

- *“Delitti informatici e trattamento illecito dei dati”* (art. 24 bis del Decreto)⁴;
- *“Delitti di criminalità organizzata”* (art. 24 ter del Decreto)⁵;
- *“Peculato, concussione, indebita induzione a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio”* (art. 25 del Decreto)⁶;
- *“Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”* (art. 25 bis del Decreto)⁷;
- *“Delitti contro l’industria e il commercio”* (art. 25-bis.1 del Decreto)⁸;
- *“Reati societari”* (art. 25 ter del Decreto)⁹;
- *“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”* (art. 25 quater del Decreto)¹⁰;
- *“Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”* (art. 25 quater.1 del Decreto)¹¹;
- *“Delitti contro la personalità individuale”* (art. 25 quinquies del Decreto)¹²;
- *“Abusi di mercato”* (art.25 sexies del Decreto)¹³;
- *“Reati transnazionali”* (art.10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146)¹⁴;
- *“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”* (art.25 septies del Decreto)¹⁵;
- *“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”* (art. 25 octies del Decreto)¹⁶;

⁴ Articolo inserito con Legge n. 48/2008.

⁵ Articolo inserito con Legge n. 94/2009.

⁶ Fattispecie integrate con Legge n. 190/2012.

⁷ Fattispecie introdotte dalla Legge n. 409 del 2001 e integrata dalla Legge n. 99 del 2009.

⁸ Articolo inserito con L. 99/2009.

⁹ Fattispecie introdotte dal D.Lgs n. 61 del 2002 e poi modificate dalla Legge n. 262/2005, dalla Legge n. 190/2012 e dalla Legge n. 69/2015.

¹⁰ Fattispecie introdotte dalla Legge n. 7 del 2003, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, tenuta a New York il 9 dicembre 1999.

¹¹ Fattispecie introdotta dalla Legge n. 7 del 2006.

¹² Fattispecie introdotte dalla Legge n. 228 del 2003 e poi modificate dalla Legge n. 38/2006 e dal D. Lgs..n. 39/2014.

¹³ Fattispecie introdotte dalla Legge n. 62 del 2005.

¹⁴ Fattispecie introdotte dalla Legge n. 146 del 2006.

¹⁵ Fattispecie introdotte dalla Legge n. 123 del 2007 e poi modificate con D. Lgs. n. 81/2008.

¹⁶ Fattispecie introdotte dal D. Lgs. n. 231 del 2007 poi modificate con Legge n. 186/2014.

- “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” (art. 25 octies.1 ex D.Lgs. 231/2001);
- “*Delitti in materia di violazione del diritto d’autore*” (art. 24 novies del Decreto)¹⁷;
- “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*” (art. 25 decies del Decreto)¹⁸;
- “*Reati ambientali*” (art. 25 undecies del Decreto)¹⁹;
- “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” (art. 25 duodecies del Decreto)²⁰;
- “*Razzismo e xenofobia*” (art. 25 terdecies del Decreto)²¹;
- “*Reati tributari*” (art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001);
- “*Delitti di contrabbando*” (art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001);
- “*Delitti contro il patrimonio culturale*” (art. 25 septiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*” (art. 25 duodevicies del D.Lgs. 231/2001).

A norma dell’articolo 4 del Decreto, la sussistenza delle condizioni previste per la perseguibilità del reato-presupposto è condizione per la perseguibilità dell’ente italiano per **fatti commessi all’estero**, sempre che la società abbia nel territorio nazionale la sede principale e nei confronti dell’ente non proceda già lo Stato del luogo in cui è commesso il fatto.

¹⁷ Fattispecie introdotte dalla Legge n. 99 del 2009, poi modificate con Legge n. 116/2009 e D. Lgs. n. 121/2011.

¹⁸ Fattispecie introdotte dal D. Lgs. n. 121/2011.

¹⁹ Fattispecie introdotte dal D. Lgs. n. 121/2011 e poi modificate con Legge n.68/2015.

²⁰ Fattispecie introdotte dal D. Lgs. n. 109/2012.

²¹ Fattispecie introdotta dall’articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167.

Per quanto concerne il **criterio soggettivo di imputazione del reato all'ente**, l'art. 5 del Decreto richiede che i soggetti autori del reato siano legati alla società da un rapporto funzionale o di dipendenza distinguendo tra soggetti "apicali" e "sottoposti".

Tra i primi rientrano tutti i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i soggetti che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente.

I secondi sono, invece, tutti coloro i quali siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali.

È il caso di ricordare come valga anche (e soprattutto) in questa sede il cosiddetto *principio di effettività*, consacrato dal Legislatore all'art. 2639 c.c., teso a dare rilievo alle funzioni effettivamente svolte a prescindere dai ruoli formalmente ricoperti.

L'esposta distinzione tra soggetti apicali e sottoposti fonda la principale caratteristica del sistema di responsabilità previsto dal Decreto: un'inversione dell'onere della prova, nel caso di reato commesso da soggetti "**apicali**", che rivela la particolare attenzione prestata dal Legislatore alla prevenzione degli illeciti ad opera del vertice aziendale.

Infatti, l'art. 6 dispone che, qualora il reato sia commesso dai soggetti apicali, la punibilità è esclusa, quando l'ente provi (cd. inversione dell'onere della prova):

- l'adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- la predisposizione di un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), titolare di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curare il suo aggiornamento;
- l'adeguata vigilanza da parte dell'OdV;
- la fraudolenta elusione dei modelli da parte degli autori del reato.

Dall'altra parte, qualora il reato sia stato commesso da soggetti “**sottoposti**” (art. 7), l'ente è responsabile se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza posti in capo agli apicali. In ogni caso, la punibilità dell'ente è esclusa dalla tempestiva adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo.

L'efficace attuazione del Modello richiede la formazione dei dipendenti, la verifica periodica sulla sua osservanza, la sua modifica quando ne siano scoperte significative violazioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione nell'attività nonché il suo aggiornamento in conseguenza di modifiche legislative e, da ultimo, l'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla Società.

L'ente è responsabile per “**colpa d'organizzazione**” qualora il Modello non risulti idoneo alla prevenzione di reati dello stesso tipo di quello realizzatosi. Il Modello può dirsi idoneo se, a norma dell'art. 6, comma 2, del Decreto:

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- sancisce i principi generali che devono essere seguiti con specifico riferimento alle singole aree di rischio;
- prevede specifici protocolli operativi idonei a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- delinea le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- prevede un sistema di flussi informativi verso l'OdV;
- prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del Modello.

Un Modello che rispetti tali requisiti spiega un'efficacia esimente qualora sia adottato prima della commissione del reato. L'adozione del Modello successivamente alla commissione del fatto, ma prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, consente di diminuire la sanzione pecuniaria (art. 12) o di evitare l'applicazione di sanzioni interdittive (art. 17) e sempre che l'ente

abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca, abbia risarcito il danno, eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso.

Inoltre, l'adozione del Modello successivamente alla condanna, previo risarcimento del danno e restituzione del profitto, consente di convertire la sanzione interdittiva eventualmente irrogata in sanzione pecuniaria (articolo 78).

Le **sanzioni** previste sono (art. 9 del Decreto):

1. le sanzioni pecuniarie;
2. le sanzioni interdittive;
3. la pubblicazione della sentenza;
4. la confisca.

1. Le **sanzioni pecuniarie** (art. 11 del Decreto) sono sempre irrogate in caso di condanna. Per la loro applicazione il giudice deve determinare il numero delle quote (sulla base della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminarne o attenuarne le conseguenze e prevenire ulteriori illeciti) e il valore economico di ogni singola quota (in rapporto alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente in modo da "*assicurare l'efficacia della sanzione*").

Data la funzione "preventiva" del sistema delineato dal Decreto, l'attività riparatoria e *post factum* consente all'ente di ridurre sensibilmente la sanzione pecuniaria (art. 12 del Decreto).

2. Le **sanzioni interdittive** (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P. A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) costituiscono le misure più afflittive per l'ente.

Queste sanzioni, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere applicate anche in sede cautelare (artt. 45 e seguenti del Decreto).

Il Legislatore ha ritenuto opportuno attribuire alle sanzioni interdittive un ruolo sussidiario e di disincentivo rispetto alla commissione di illeciti, stabilendo che possono essere irrogate solo in caso di loro espressa previsione e solo a fronte di una particolare gravità del fatto o della "pericolosità" dell'ente stesso (art. 13 del Decreto).

L'attività riparatoria e la regolarizzazione *post factum* da parte della società coinvolta consentono di escludere l'applicazione di sanzioni interdittive (art. 17 del Decreto).

Se la realizzazione del reato-presupposto si ferma alla fase del tentativo, l'ammontare delle sanzioni pecuniarie e la durata delle sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà e ne è del tutto esclusa l'applicazione qualora "impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento" (art. 26 del Decreto).

3. La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo in caso di applicazione di una sanzione interdittiva e può rappresentare una misura particolarmente afflittiva per l'ente (art. 18 del Decreto).
4. La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 231/2001. Questa sanzione può incidere sensibilmente a seconda dell'estensione della nozione di "profitto" che, a seguito del formarsi di consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, coincide con il beneficio patrimoniale raggiunto, di diretta e immediata derivazione

causale dal reato, concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato.

Tale misura può essere anticipata, a norma dell'art. 53 del Decreto, consentendo al giudice di disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19; mentre l'art. 54 prevede il sequestro conservativo dei beni dell'ente nel processo di merito.

2. Elenco Reati che determinano la responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs 231/2001

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, in quanto prese in considerazione dal D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1) Reati in danno del Patrimonio dello Stato, di cui all'art. 24 del Decreto:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni *da parte dello Stato o di altro ente pubblico* (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);

- Turbata libertà degli incanti (Introdotta da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Introdotta da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)
- Frode in agricoltura (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24 bis del Decreto:

- falsità di un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinques c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3) Delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24 ter del Decreto:

- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, d.lgs 286/1998 (art. 416 , comma 6, c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., per reati diversi da quelli indicati al comma 6 dello stesso articolo, ai quali è applicato un diverso regime sanzionatorio);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri);

- Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis;
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

4) Reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 25 del Decreto:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019];
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].

5) Reati in materia di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, di cui all'art. 25-bis del Decreto:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6) Delitti contro l'industria ed il commercio, di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

7) Reati societari, così come configurati dall'art. 25-ter del Decreto:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione art. 27, c.1,2, D.Lgs. 39/2010);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

- corruzione tra privati (art. 2635 c.3 c.c.²²);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs 19/2023).

8) Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, così come configurati dall'art. 25-quater del Decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnala:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- reato di assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);

²² Il reato di corruzione tra privati è stato inserito nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. DDL anticorruzione).

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) come previsto dall'art. 25-quater.1 del Decreto.

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10) Delitti contro la personalità individuale, così come configurati dall'art. 25-quinquies del Decreto:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

11) Reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato, così come previsti nell'art. 25-sexies del Decreto:

- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. a (c.d. “insider trading”);
- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. b (c.d. “tipping”);
- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. c (c.d. “tuyautage”);

- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

12) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come configurati dall'art. 25-septies, D.Lgs. 231/01:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.).

13) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, così come configurati dall'art. 25-octies, D.Lgs. 231/01:

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p)

14) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);

- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

15) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come configurati dall'art. 25-novies, D.Lgs. 231/01:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti

analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

16) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) come previsto dall'art. 25-decies, D.Lgs. 231/01).

17) Reati ambientali, così come configurati dall'art. 25-undecies del Decreto:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis C.P)
- Disastro ambientale (art. 452-quater C.P)

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* C.P)
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* C.P)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* C.P)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis C.P.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis C.P.)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1 D.Lgs. 152/06).
- Discarica non autorizzata (art. 256 c.3 D.Lgs. 152/06).
- Miscelazione di rifiuti (art. 256 c.5 D.Lgs. 152/06).
- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c.6 D.Lgs. 152/06).
- Omessa Bonifica dei siti (art. 257 c.1,2 D.Lgs. 152/06).
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, c. 4 D.Lgs. 152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.1 D.Lgs. 152/06).
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c.1,2 D.Lgs. 152/06).
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis c.6,7,8 D.Lgs. 152/06).

- Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 c.5 D.Lgs. 152/0611).
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 c.1,2 D.Lgs. 202/07).
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 c.1,2 D.Lgs. 202/07).
- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 c.1,2 L. 150/92).
- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2 c.1,2 L. 150/92).
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3bis c.1 L. 150/92).
- Commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 c.4 L. 150/92).
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 c.7 L. 549/93);
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 c. 1,2 D.Lgs. 202/07);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 c. 1,2 D.Lgs. 202/07).

18) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così come configurati dall'art. 25-duodecies del Decreto:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c.12-bis D.Lgs. 286/98)

19) Reati di razzismo e xenofobia, così come configurati dall'art. 25-terdecies del Decreto ovvero l'istigazione e l'incitamento ovvero sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, dello Shoah e dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche in relazione ai seguenti reati presi in considerazione dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146.

20) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989);
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989).

21) Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].

22) Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973);

23) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);

- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);

24) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

25) Reati transnazionali, di cui all'art. 3 e 10 della Legge citata:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del T.U. di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Pertanto, il Decreto prevede che, qualora uno dei Soggetti ponga in essere uno degli elencati reati, nell'interesse od a vantaggio della Società (e non anche quando abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi), quest'ultimo, ferma la responsabilità penale

personale del Soggetto che ha materialmente commesso l'illecito, sarà passibile di una sanzione "amministrativa".

Si evidenzia che la responsabilità della Società sorge anche ove le fattispecie di reato, sopra elencate siano realizzate nelle forme del tentativo.

3. Consulcesi Sanità in-formazione S.p.A.

3.1 L'oggetto dell'attività

Consulcesi Sanità in-formazione S.p.A. (di seguito, per brevità, la Società) è una Società costituita con efficacia dal giorno 5 marzo 2003.

Le attività svolte, come specificate nello Statuto, comprendono:

- la predisposizione, l'accreditamento e lo sviluppo di corsi di formazione e aggiornamento professionale, attività per la quale la Società ha ricevuto la certificazione del Sistema di Gestione in conformità ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2015;
- la stipulazione di convenzioni e di consulenze con la Pubblica Amministrazione, nonché con enti pubblici e privati;
- l'organizzazione di eventi;
- l'edizione e la pubblicazione di riviste scientifiche.

In particolare, l'attività ricomprende:

- l'elaborazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento in diversi settori e, in particolare, in quello medico-professionale e delle professioni sanitarie;

- l'accreditamento dei suddetti corsi presso le strutture competenti e, in particolare, presso l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (AGENAS), ente pubblico che svolge servizi di supporto al Ministero della Salute e alle Regioni, presso la quale la Società è provider;
- l'organizzazione di convegni e seminari di studio, in particolare in campo medico;
- la realizzazione, pubblicazione e divulgazione della rivista on-line Sanità Informazione News, rivista per la quale la Società svolge anche il ruolo di Editore.

La Società inoltre può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3.2 I contratti di service

La Società ha stipulato una serie di contratti con altre Società, che prevedono la prestazione di servizi con conseguente riaddebito dei costi. I servizi erogati da Sanità In-Formazione si sostanziano in particolare nella fornitura di corsi formativi on-line, con conseguente comunicazione ad Agenas della rendicontazione trimestrale attestante la partecipazione ai corsi e il conseguimento dei crediti ECM da parte dei medici.

Sanità In-Formazione si impegna a svolgere le attività in favore di altre Società nel rispetto del presente Modello e delle relative procedure; nel caso in cui la Società fruitrice del servizio sia a sua volta adeguata al D.Lgs. 231/2001, Sanità In-Formazione prende visione e accetta il contenuto del Modello di Organizzazione e Gestione di tale Società, consentendo il controllo da parte del relativo Organismo di Vigilanza.

La Società fruitrice si impegna per parte sua a fornire dati veri e completi ai fini del corretto svolgimento dei servizi richiesti.

A sua volta, Sanità in-Formazione si avvale di altre Società per lo svolgimento di attività in service, sulla base di appositi contratti.

La Società incaricata delle attività, si impegna a svolgerle nel rispetto del suo Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, ove ne sia dotata; in mancanza, nel rispetto del presente Modello.

3.3 L'organizzazione aziendale

Conformemente alle disposizioni di legge e a quanto stabilito nello statuto sociale, l'Amministratore Unico ha la legale rappresentanza della Società; è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, che non siano assoggettati a previa delibera assembleare.

Le funzioni di controllo sono affidate a un Sindaco Unico.

L'assetto organizzativo prevede un Dirigente a cui si aggiungono i singoli Responsabili dei vari settori: Formazione a Distanza (Fad), Redazione, Video Edition, Rapporti Istituzionali ed Eventi/Segreteria.

Ai fini dell'adozione del presente Modello Organizzativo e, in particolare, della predisposizione dell'Organismo di Vigilanza, si è posto il problema se Sanità in-formazione S.p.A. potesse essere qualificata quale impresa di piccole dimensioni ex art. 6, comma 4, del Decreto.

Sul punto il Legislatore non fornisce criteri di distinzione certi tra impresa medio grande e di piccole dimensioni. L'interpretazione dominante suggerisce di fare riferimento alla tipologia della struttura interna, gerarchica e funzionale.

Nonostante la struttura aziendale sia astrattamente compatibile con la qualificazione di società di piccole dimensioni, al fine di garantire un più penetrante controllo del rischio-reato, la Società ha scelto di dotarsi di un

Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, escludendo di attribuire i relativi compiti di vigilanza all'organo dirigente.

3.4 Il Sistema di Gestione per la Qualità

La Società si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato, aggiornato e conforme alla normativa UNI EN ISO 9001: 2015, al fine di garantire un'efficiente e corretta gestione aziendale, nonché un elevato livello di qualità ed affidabilità nell'erogazione dei servizi offerti.

Attraverso l'adozione del Sistema di Gestione per la Qualità, la Società intende assicurare la fornitura di servizi che soddisfino i requisiti richiesti dal Cliente e quelli imposti dalla normativa di settore consentendo, al tempo stesso, il perseguimento degli obiettivi aziendali per la qualità.

Il Sistema di Gestione adottato si basa sulla metodologia nota come PDCA (*Plan-Do-Check-Act*; Pianificare-Attuare-Verificare-Agire) che impone un "approccio per processi" poi oggetto di *risk-based thinking* che, a sua volta, permette di individuare le possibili deviazioni dai risultati pianificati attraverso controlli preventivi.

Il Sistema di Gestione per la Qualità si basa sui principi definiti nella disciplina della ISO 9001:2015 quali:

- a. la focalizzazione del cliente;
- b. la leadership;
- c. la partecipazione attiva delle persone;
- d. l'approccio per processi;
- e. il miglioramento;
- f. il processo decisionale basato sulle evidenze;
- g. la gestione delle relazioni.

Il Sistema di Gestione per la Qualità prevede la presenza di un *Responsabile Qualità (RQ)* che ne garantisca l'applicazione, il controllo e il miglioramento. Tra le altre cose, il *Responsabile Qualità* si occupa di analizzare i rischi,

controllare la corretta applicazione del Manuale e delle Procedure, proporre l'adozione di azioni correttive laddove riscontri delle non conformità; collaborare con gli altri *Uffici* aziendali.

Il documento utilizzato per descrivere ed implementare il Sistema di Gestione per la Qualità è denominato Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità.

Il Manuale descrive la politica della Società, l'organigramma e le competenze connesse alle funzioni, fornendo una rappresentazione degli aspetti operativi del sistema.

4. L'adozione del Modello da parte di Sanità in-formazione S.p.A.

4.1 Gli obiettivi perseguiti

Con la decisione di dotarsi di un proprio Modello organizzativo, la Società ha voluto:

1. individuare le aree aziendali sensibili prevedendo specifiche misure idonee a gestire i rischi rilevati;
2. strutturare un sistema organico di procedure operative, principi e attività di controllo al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto;
3. assicurare un monitoraggio continuo e un intervento tempestivo da parte dell'Organismo di Vigilanza e delle strutture aziendali in concreto coinvolte per prevenire o contrastare comportamenti astrattamente suscettibili di integrare ipotesi di reato o comunque violazioni delle disposizioni del presente Modello e del Codice Etico.

4.2 Le fasi di elaborazione del Modello Organizzativo e la sua struttura

La Società ha costituito un gruppo di lavoro, coinvolgendo soggetti interni ed esterni, che ha in primo luogo proceduto alla attività di individuazione delle aree a rischio (cd. mappatura dei rischi), effettuata con una modalità duplice consistente:

-nell'esame della documentazione aziendale di interesse (atto costitutivo, statuto, organigramma, disposizioni organizzative relative ai processi più rilevanti, contratti di service, etc);

-nella realizzazione di interviste con i responsabili di funzione per acquisire ulteriori informazioni utili, anche con riferimento alla "storia" dell'ente.

È stato quindi elaborato il documento denominato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e la Società ha dato l'avvio all'attività di revisione e formalizzazione dei protocolli/procedure già vigenti e alla redazione di quelli non presenti in Azienda.

È stato infine avviato il processo di informazione/formazione del personale dirigente e dipendente, contestualmente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Successivamente, la Società ha adottato aggiornamenti del presente Modello allo scopo di renderlo aderente alla realtà aziendale e aggiornato alle modifiche legislative intervenute *medio tempore*.

Il Modello è composto da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale", articolata in Sezioni corrispondenti ai gruppi di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, ovvero:

- **Sezione "A"**: reati richiamati dall'art. 24 del Decreto (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico*);
- **Sezione "B"**: reati richiamati dall'art. 24 *bis* del Decreto (*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*);

- **Sezione “C”**: reati richiamati dall’art. 24 *ter* del Decreto (*Delitti di criminalità organizzata*) e dall’art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 (*Reati transnazionali*);
- **Sezione “D”**: reati richiamati dall’art. 25 (*Concussione, indebita induzione a dare o promettere utilità e corruzione*) e art. 25 *decies* del Decreto (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*).
- **Sezione “E”**: reati richiamati dall’art. 25 *bis* del Decreto (*Reati nummari*);
- **Sezione “F”**: reati richiamati dall’art. 25 *bis*.1 del Decreto (*Reati contro l’industria e il commercio*);
- **Sezione “G”**: reati richiamati dall’art. 25 *ter* del Decreto (*Reati societari*);
- **Sezione “H”**: reati richiamati dall’art. 25 *quater* del Decreto (*Reati di terrorismo*);
- **Sezione “I”**: reati richiamati dall’art. 25 *quater*.1 del Decreto (*Reati contro la personalità individuale - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*);
- **Sezione “J”**: reati richiamati dall’art. 25 *sexies* del Decreto (*Abusi di mercato*);
- **Sezione “K”**: reati richiamati dall’art. 25 *septies* del Decreto (*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro*);
- **Sezione “L”**: reati richiamati dall’art. 25 *octies* del Decreto (*riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio*);
- **Sezione “M”**: *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*” (art. 25 *octies*.1 ex D.Lgs. 231/2001);
-

- **Sezione “N”**: reati richiamati dall’art. 25 *nonies* del Decreto (*Delitti in materia di violazione del diritto d’autore*);
- **Sezione “O”**: reati richiamati dall’art. 25 *undecies* del Decreto (*Reati ambientali*);
- **Sezione “P”**: reati richiamati dall’art. 25 *duodecies* del Decreto (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*);
- **Sezione “Q”**: reati richiamati dall’art. 25 *terdecies* del Decreto (*Razzismo e xenofobia*).
- **Sezione “R”**: Reati tributari (art. 25 *quindiesdecies* del D. Lgs. 231/2001);
- **Sezione “S”**: Delitti di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* del D. Lgs. 231/2001);
- **Sezione “T”**: Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies* del D.Lgs. 231/2001);
- **Sezione “U”**: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies* del D.Lgs. 231/2001).

3.3 Approvazione del Modello. Modifiche e aggiornamento

Il Modello Organizzativo è stato approvato con delibera dell’Assemblea del 15 Dicembre 2023. Deve sottolinearsi come il Modello abbia natura dinamica richiedendo, ai fini di una sua più penetrante efficacia esimente, di essere modificato e aggiornato.

Tali attività di modifica e aggiornamento si rendono necessarie:

- in caso di modifiche legislative riguardanti il sistema di responsabilità previsto dal Decreto o i reati-presupposto;
- qualora vi siano mutamenti nelle attività espletate dalla Società o nella sua struttura organizzativa;
- in presenza di lacune o inefficienze del Modello emerse in relazione a fatti di reato occorsi o nel contesto dell’ordinaria attività dell’OdV.

Le modifiche e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo sono adottati con delibera dell'Assemblea su sollecitazione o comunque previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

3.4 Rinvio al Codice Etico

L'obbligo di osservanza del presente Modello si inserisce nel più ampio obbligo di svolgere l'attività imprenditoriale nel pieno rispetto delle leggi, della normativa secondaria e aziendale, nonché delle prescrizioni del Codice Etico che costituisce a ogni effetto parte integrante del Modello.

Il Codice Etico, infatti, oltre a promuovere pratiche comportamentali e standard di professionalità, pone una serie di principi che costituiscono il fondamento etico dell'attività aziendale contrastando pratiche devianti rispetto alla legge, nonché lesive dei valori che la Società intende mantenere e promuovere.

3.5 Destinatari del Modello

Come è stato già rilevato, l'art. 5 del Decreto stabilisce che l'ente è ritenuto responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (lett. a); nonché da coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi (lett. b) prevedendo che a tale distinzione conseguano differenze sostanziali sul piano probatorio.

Quanto alla categoria *sub a)*, il Legislatore ha inteso fare riferimento a coloro i quali:

- rivestono le qualifiche formali all'interno della Società e, quindi, l'Amministratore Unico, il dirigente, i Responsabili delle singole Unità organizzative, il Sindaco Unico;
- pur non rivestendo la qualifica formale, ne esercitano di fatto la funzione corrispondente o, comunque, esercitano attività di gestione e controllo della Società.

La sottoscrizione di contratti di *service* vincola, altresì, all'osservanza del presente Modello tutti coloro i quali si trovino, anche occasionalmente, a svolgere attività lavorativa a favore della Sanità In-Formazione S.p.A., pur rimanendo formalmente inquadrati in altra Società o rivestendo il ruolo di collaboratori/partner esterni.

3.6 Principi fondamentali del Modello

Per la redazione del presente Modello, come da espressa previsione legislativa ex art. 6, comma 3 del Decreto, si sono tenute presenti le “*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*” elaborate da Confindustria, nelle quali è specificato che un adeguato sistema di controllo preventivo, per essere ritenuto idoneo, deve comporsi dei seguenti elementi:

- un **Codice Etico**, recante i valori aziendali primari dell’Azienda, il cui scopo è quello di favorire un elevato standard di professionalità e di evitare pratiche comportamentali contrastanti con gli interessi della stessa Azienda o devianti rispetto alla legge, nonché lesive dei valori che la Società intende mantenere e promuovere. Pertanto, il Codice Etico deve essere considerato quale fondamento essenziale del Modello;
- un **Sistema organizzativo** funzionale in termini di formalizzazione e chiarezza circa l’attribuzione delle responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e dell’attribuzione dei compiti, anche mediante un sistema di deleghe e procure, con la previsione specifica di principi di controllo;
- **procedure manuali ed informatiche** di regolamentazione delle attività, idonee ad identificare punti di controllo, anche attraverso la separazione dei compiti, con particolare attenzione all’attività attinente ai flussi finanziari;

- **poteri autorizzativi e di firma**, definiti preliminarmente in modo chiaro ed univoco ed assegnati coerentemente con le responsabilità organizzative e gestionali, contenenti l'indicazione di limiti di spesa;
- un adeguato **controllo di gestione** attraverso la determinazione di indicatori conformati alle varie tipologie di rischio e la creazione di processi di *risk assessment* riferibili alle singole funzioni aziendali, in modo tale che eventuali situazioni di criticità possano essere segnalate nel più breve tempo possibile;
- un'adeguata **comunicazione e formazione del personale**, soprattutto di quello che opera nelle aree a rischio.

In occasione dell'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto da parte di Sanità In-Formazione S.p.A. si è altresì dato avvio alla revisione complessiva del meccanismo di controllo interno e alla sua implementazione, che ha conosciuto, sin dalle prime fasi, alcuni momenti significativi quali:

- la formalizzazione di procedure/protocolli di fatto già esistenti con riferimento ai processi a rischio e la stesura di documenti aziendali correlati, con particolare riferimento ai flussi finanziari;
- il perfezionamento del sistema organizzativo interno;
- l'introduzione di clausole specifiche in tema "231" nell'ambito dei contratti di *service* con altre società;
- l'avvio di una seria opera di informazione/formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001 e del presente Modello.

Ai fini dell'efficacia ed effettività del sistema, tutte le attività aziendali devono essere poste in essere nel rispetto del presente Modello, del Codice Etico e dei protocolli/procedure/documenti aziendali.

Peraltro, nel caso in cui una determinata attività non trovi espressa regolamentazione, viene garantito comunque il rispetto dei seguenti principi:

- verificabilità, coerenza e congruità di tutte le operazioni, che devono essere supportate da adeguato riscontro documentale;

- separazione di funzioni;
- esatta delimitazione dei poteri;
- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- coerenza dei poteri autoritativi e di firma con le responsabilità organizzative assegnate.

4. L'Organismo di Vigilanza in Sanità in-Formazione S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza della Società è composto da tre membri, di cui due esterni, di cui uno con funzioni di Presidente.

L'OdV ha il compito di vigilare sul rispetto e l'adeguatezza del Modello e di sollecitarne l'aggiornamento; gli sono stati, altresì, assegnati compiti di vigilanza sul rispetto del Codice Etico.

Secondo quanto disposto dall'art. 6 del Decreto e richiesto dalla giurisprudenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono dotati di:

- **professionalità**, consistente nel possesso delle competenze richieste ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite e, in particolare: della conoscenza della normativa in materia, delle procedure e dei processi aziendali, nonché dei principi generali in materia di controllo e di gestione dell'organizzazione, con specifico riferimento ai rischi, anche e soprattutto di natura penale;
- **indipendenza e autonomia** nell'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo, anche e soprattutto rispetto all'Organo di Governo della società. L'autonomia è anche finanziaria dal momento che all'OdV è assicurata la disponibilità di un *budget* sufficiente a consentire l'effettivo svolgimento delle attività di sua competenza.

Autonomia e indipendenza dell'OdV risultano soddisfatte sia per le garanzie prestate dalla composizione, sia per la regolamentazione dei criteri di revoca dell'incarico ai soggetti membri dell'Organismo, tale da renderli quanto più possibile indipendenti dal Vertice Aziendale;

- **continuità di azione**, garantita dall'istituzione di un Organismo *ad hoc* che si riunisce periodicamente, quantomeno con cadenza bimestrale, e svolge con costanza la propria attività.

4.1. Nomina, rinuncia, revoca e sostituzione

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, indipendenza e professionalità nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

Gli eventuali componenti interni alla Società possono ricoprire funzioni o cariche in ambito aziendale, purché queste non comportino poteri gestionali di amministrazione attiva incompatibili con l'esercizio delle funzioni dell'Organismo.

Costituiscono **cause di ineleggibilità o decadenza** dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- a la condanna o l'applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 e ss. c.p.p.* con provvedimento anche di primo grado, per uno dei reati previsti dal D.Lgs.231/2001, o che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
- b la condanna, con provvedimento anche di primo grado, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;

d l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni e integrazioni; e di misure antimafia di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

I componenti dell'OdV devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto di interessi, con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza, impegnandosi, per il caso in cui si verificasse una delle predette situazioni, e fermo restando in tale evenienza l'assoluto e inderogabile obbligo di astensione, a darne immediata comunicazione all'Amministratore Unico.

La cessazione della carica è determinata da rinuncia, decadenza, revoca o impedimento permanente.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Amministratore Unico per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La revoca dell'incarico conferito ai componenti dell'organismo di Vigilanza può essere deliberata dall'Amministratore Unico per giusta causa.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'OdV deve intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- un grave inadempimento ai propri doveri/funzioni, così come definiti nel Modello;
- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, indipendenza e professionalità presenti in sede di nomina, anche per effetto del sopraggiungere delle cause indicate ai precedenti punti a,b,c,d;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- l' "*omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza, anche in primo grado, emessa nei confronti della Società ai sensi del

d.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);

- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV;
- la violazione del divieto di divulgazione delle informazioni.

In caso di rinuncia, impossibilità sopravvenuta o revoca del Presidente dell'OdV subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'Organo Dirigente abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

4.2 Funzioni e poteri.

L'OdV esercita i propri autonomi poteri di iniziativa e di controllo al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello.

In particolare, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- a. disciplinare il proprio funzionamento attraverso la calendarizzazione delle attività; determinare la periodicità dei controlli; individuare i criteri e le procedure di analisi; disciplinare i flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- b. svolgere le attività di vigilanza in coerenza con i principi e i contenuti del Modello, tenendo conto delle risultanze delle attività svolte;
- c. verificare l'adeguatezza del Modello rispetto alla prevenzione del rischio-reato e alla capacità di portare alla luce gli eventuali comportamenti illeciti;
- d. monitorare l'efficace attuazione del Modello vigilando sulla corrispondenza tra operatività in concreto e procedure formalmente previste dal Modello stesso;

- e. curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, fornendo, ove necessario, all'organo amministrativo le indicazioni per eventuali aggiornamenti e adeguamenti;
- f. rilevare gli eventuali comportamenti difforni rispetto al Modello emergenti dall'analisi dei flussi informativi provenienti dalle varie unità organizzative;
- g. segnalare tempestivamente all'Amministratore Unico per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello e del Codice Etico che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- h. segnalare tempestivamente all'Amministratore unico per gli opportuni provvedimenti le violazioni del Codice Etico che non abbiano rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, formulando un parere non vincolante in proposito;
- i. segnalare alle Direzioni organizzative competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'esito del procedimento disciplinare eventualmente azionato e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- j. verificare, in collaborazione con i Responsabili competenti, l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001;
- k. assicurare idonea informazione all'Amministratore Unico per il tramite di relazioni periodiche;
- l. promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e per la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- m. verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante.

Per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri, l'OdV:

- ha libero accesso ai documenti e alle informazioni aziendali;

- può avvalersi del supporto e della cooperazione delle unità organizzative e di consulenti specialisti esterni;
- può richiedere informazioni agli organi sociali e alla società di revisione.

La previsione di spesa per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri assegnati, che deve garantire il regolare svolgimento della propria attività, è approvata dall'Amministratore Unico a richiesta dell'OdV, sul quale incombe obbligo di rendicontazione annuale.

L'Amministratore Unico cura l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'OdV e dei suoi poteri.

All'OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri disciplinari e sanzionatori.

I componenti dell'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo di Vigilanza, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti a garantire la segretezza degli atti e del contenuto degli stessi e a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Le informazioni, segnalazioni, documentazione e relazioni previste nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

4.3 Convocazione, voto e delibere dell'OdV.

Il Presidente dell'OdV provvede alla convocazione delle riunioni, ne verifica la regolare costituzione, ne regola lo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente dell'OdV, le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano.

L'OdV si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'OdV oppure qualora ne facciano richiesta almeno due membri. È fatto in ogni caso obbligo all'OdV di riunirsi almeno una volta ogni due mesi, al fine di garantire la necessaria continuità d'azione.

Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e sono presiedute dal Presidente dell'OdV. Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i membri dell'OdV.

Le delibere dell'OdV vengono adottate a maggioranza dei componenti presenti con diritto di voto.

È fatto obbligo a ciascun membro dell'OdV di dare notizia agli altri componenti di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in relazione a un'attività che compete all'OdV, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Tale circostanza dovrà essere verbalizzata.

5. Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV è destinatario di flussi informativi provenienti dagli organi societari, dai dipendenti, dai collaboratori, consulenti e *partner* di Sanità In-Formazione S.p.A.; l'OdV è altresì informato in relazione alle attività affidate in service a Società terze.

Finalità dei flussi è quella di informare l'Organismo di Vigilanza rispetto a:

- fatti costituenti reati e fatti che astrattamente potrebbero integrare un illecito nel contesto operativo della Società e nell'ambito di attività oggetto di contratti di *service*, nonché dei rapporti con fornitori, consulenti e *partner* che operano in favore e/o per conto della Società;
- azioni e operazioni ordinarie e straordinarie, nonché quelle considerate a rischio al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni del Modello;

- variazioni della struttura organizzativa dell'ente e del sistema di deleghe e procure

In particolare, l'OdV può essere destinatario di segnalazioni o informative.

5.1 Segnalazioni.

Sussiste un obbligo di immediata segnalazione rispetto a:

- provvedimenti autoritativi e notizie riguardanti indagini relative al contesto operativo aziendale per reati ricompresi nel catalogo nonché elementi dai quali desumere l'esistenza di procedimenti aperti a carico dell'ente;
- provvedimenti disciplinari e misure sanzionatorie applicate a fronte di violazioni del sistema di controllo interno nonché provvedimenti di archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati per le stesse violazioni.

La segnalazione in forma scritta e diretta all'OdV circa i fatti di sopra indicati rappresenta un obbligo posto dal presente Modello a carico di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo:

- operano nella Società, siano essi apicali o sottoposti;
- prestano a qualsiasi titolo la propria attività a favore dell'ente, siano essi collaboratori esterni, fornitori, *partner* e soggetti appartenenti ad altra società erogante o beneficiaria di attività svolta in regime di *service*.

La segnalazione deve essere circostanziata e, dunque, contenere l'indicazione di elementi di fatto precisi e concordanti, può essere effettuata anche in forma anonima e deve essere recapitata in forma cartacea alla sede dell'Organismo di Vigilanza sita presso la sede di Via Giacomo Peroni n. 400, con dicitura "riservata"; oppure per posta elettronica all'indirizzo *e-mail* dell'Organismo di Vigilanza odv@sanitainformazione.it.

Per quanto riguarda le attività svolte da Sanità In-Formazione in regime di *service* a favore di altre Società, eventuali segnalazioni dovranno essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria dell'attività cui la segnalazione si riferisce.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute, ha facoltà di svolgere attività istruttoria, assicura la riservatezza del segnalato e del segnalante garantendo quest'ultimo da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

La violazione delle misure di tutela del segnalante che abbia inviato apposita informativa all'OdV nonché l'invio, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate che accusino ingiustamente taluno di aver violato il Modello Organizzativo o il Codice Etico sono punite con l'applicazione delle sanzioni specificamente previste dal Sistema disciplinare nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti.

Ove ravvisi una violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza:

- informa l'Amministratore Unico e il Sindaco Unico, nel caso di violazione commessa da soggetto in posizione apicale;
- promuove l'instaurazione di un procedimento disciplinare a carico del dipendente ritenuto responsabile;
- chiede agli Uffici Competenti di porre in esecuzione le clausole contrattuali di risoluzione e/o recesso dei rapporti con collaboratori esterni, clienti/fornitori e *partner*, nel caso di violazione agli stessi addebitabile.

Il 10 marzo 2023 è stato pubblicato il D.Lgs n. 24 , in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Si tratta della disciplina di protezione dei whistleblowers, ovvero delle persone che segnalano

violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le tutele sono estese a tutti coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti "facilitatori", colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Tra i suoi contenuti vincolanti la direttiva prevede che la tutela sia riconosciuta anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere. La tutela cessa però nel caso in cui le segnalazioni infondate vengano accompagnate da dolo o colpa grave.

Già con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il Legislatore, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. n. 231/2001 ed ha inserito all'interno dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero il comma 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Al fine di dare sistematicità alla materia, il D. Lgs. 24/2023 è intervenuto sull'art. 6 del Decreto 231 nella parte che disciplinava il whistleblowing, abrogando i commi 2-ter e 2-quater e modificando il comma 2-bis, stabilendo che i modelli organizzativi devono prevedere "ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare".

La Società al fine di garantire l'efficacia del sistema di whistleblowing assicura la puntuale informazione di tutto il personale dipendente e dei soggetti che con la

stessa collaborano con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

Oggetto delle segnalazioni saranno quindi:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui possa derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno dei documenti normativi aziendali;
- condotte considerate non etiche e/o in violazione del Codice Etico.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi. Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. n. 231/2001).

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti. La Società agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Direttiva EU 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ha introdotto norme volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni. La protezione garantita dalla Direttiva è limitata ai casi in cui l'oggetto della segnalazione riguardi violazioni del diritto dell'UE che ledano gli interessi finanziari dell'Unione ovvero che riguardino taluno di questi settori: appalti pubblici, servizi, prodotto e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione, salute pubblica, protezione dei

consumatori, tutela della vita privata, protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Nella Policy Whistleblowing adottata e comunicata dalla Società si riepiloga l'adeguamento al Decreto nell'ambito della Gestione delle Segnalazioni e nel canale interno di cui la Società si è dotata.

Qualora pervenisse una segnalazione all'indirizzo odv@sanitainformazione.it, si ricorda che questa forma di segnalazione non garantisce l'anonimato ma la riservatezza.

5.2 Informative

Al fine di valutare l'idoneità e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza è informato di ogni questione riguardante il controllo interno e in particolare:

- l'**Amministratore Unico** comunica all'Organismo di Vigilanza un estratto delle delibere che possano assumere rilevanza ai fini della disciplina prevista dal Decreto, nonché le operazioni più significative poste in essere in un determinato periodo di riferimento; le vicende alla luce delle quali si rende necessaria una modifica del Modello; le lacune del sistema di controllo interno emerse nello svolgimento dell'attività operativa;
- il **Collegio Sindacale**, ricoprendo un ruolo di presidio rispetto al sistema di controllo interno, seppure in termini diversi dall'Organismo di Vigilanza, intrattiene con quest'ultimo un rapporto continuativo avente ad oggetto lo scambio costante di informazioni;

Nell'ordinaria attività operativa, l'Amministratore Unico rappresenta il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione di reati e, pertanto, è referente diretto dell'Organismo di Vigilanza per ogni attività informativa e di controllo.

In particolare, l'Amministratore Unico:

- vigila sul corretto svolgimento delle attività;

- informa i soggetti sottoposti in merito agli specifici rischi-reato connessi alle operazioni di volta in volta in considerazione;
- assicura la corretta documentazione e archiviazione delle operazioni svolte in modo da agevolare il lavoro di verifica dell'Organismo di Vigilanza;
- comunica all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie o violazioni del Modello riscontrate e ogni fatto ritenuto rilevante, così come prescritto in capo a tutti gli altri soggetti destinatari del Modello;
- sollecita l'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi informando l'Organismo di Vigilanza delle modifiche e degli interventi ritenuti necessari.

Per parte loro i Responsabili delle diverse unità organizzative assicurano lo svolgimento degli stessi compiti nei confronti dei collaboratori e riferiscono all'Amministratore Unico affinché la rappresentazione fornita all'Organismo delle attività poste in essere in Azienda sia vera e completa.

6. Flussi informativi verso il vertice aziendale

L'Amministratore Unico ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso i soggetti competenti, la convocazione dell'Assemblea dei soci per motivi urgenti.

Delle riunioni è redatto verbale, custodito e archiviato da entrambi gli Organi coinvolti.

L'OdV ha l'obbligo di segnalare immediatamente per iscritto all'Amministratore Unico:

- o qualunque violazione del Modello accertata;
- o importanti criticità emerse nel corso della propria attività di analisi e controllo.

L'OdV ha, inoltre, l'obbligo di immediata comunicazione per iscritto al Collegio Sindacale, con richiesta di convocazione dell'assemblea dei soci, qualora l'illecito sia stato posto in essere dall'Amministratore Unico.

Salvi gli obblighi di comunicazione su base continuativa, l'OdV è destinatario di obblighi di *reporting* periodico, in particolare dovendo predisporre, con frequenza almeno semestrale, una relazione descrittiva per l'Amministratore Unico sull'attività svolta nel periodo di riferimento, indicando, tra l'altro:

- i controlli effettuati e l'esito degli stessi;
- le segnalazioni ricevute su possibili criticità sia in termini di comportamenti ed eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello, nonché l'eventuale necessità di porre in essere azioni correttive e di adeguamento del Modello stesso.

7. Informazione e formazione

Sanità In-Formazione si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza dei contenuti del Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte dei dipendenti, del *management* e di tutti i soggetti che ne sono destinatari, con livello di approfondimento diversificato a seconda di posizione, ruolo e grado di coinvolgimento nei processi sensibili.

L'Organismo di Vigilanza promuove la formazione del personale sui contenuti del Modello.

La **comunicazione iniziale** è assicurata dalla pubblicazione del Modello sulla rete intranet aziendale e dall'invio a tutte le risorse presenti in azienda di una e-mail illustrativa.

Peraltro, deve essere sottolineato come i dipendenti sono stati coinvolti nell'attività di elaborazione del Modello Organizzativo e destinatari di specifici momenti formativi nel corso delle attività finalizzate alla stesura dello stesso.

All'atto dell'assunzione, i nuovi assunti sono destinatari di una informativa sui temi "231", del Codice Etico, del CCNL e del Modello Organizzativo.

La **formazione** assicura la conoscenza dei principi essenziali del dettato normativo, delle regole di condotta del Modello Organizzativo, degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e dell'avvenuto inserimento delle regole comportamentali del Modello nell'ambito del sistema disciplinare giuslavoristico, regolato da norme pattizie e dal codice civile.

La formazione viene svolta grazie: a un seminario iniziale, seguito da corsi di aggiornamento a cadenza periodica; all'invio di e-mail in caso di modifiche del Modello. La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria.

Sanità In-Formazione promuove la conoscenza e l'osservazione del Modello anche tra i **collaboratori esterni, i clienti/fornitori e i partner**, che devono essere informati, mediante pubblicazione sul sito internet o con altra modalità, del contenuto del Modello stesso e dell'obbligo di conformarsi ai principi e alle procedure in esso contenuti.

Nei contratti con tali soggetti, sono inserite apposite clausole, con cui, previa dichiarazione di conoscenza del Modello e del Codice Etico di Sanità In-Formazione S.p.A., questi si impegnano a condividerne i valori e ad uniformarsi al rispetto dei comportamenti in essi previsti.

All'atto della stipula del contratto, i terzi devono sottoscrivere una clausola con la quale dichiarino di non essere a conoscenza di fatti "rilevanti" ai sensi degli artt. 24, 25 e ss. e 26 del D.Lgs. 231/2001, nella fase delle trattative e della stipulazione del contratto e di impegnarsi a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal sopracitato D.Lgs. 231/2001, nonché a dare immediata comunicazione di quanto avvenuto all'Organismo di Vigilanza di Sanità In-Formazione S.p.A.

8. Sistema disciplinare

8.1 Funzione del sistema disciplinare

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'articolo 6, comma 2, lettera e) e l'art.7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 stabiliscono infatti - con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale, sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione - che i modelli di organizzazione e gestione debbano *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale ed è vincolante per tutti i dipendenti, responsabili e per l'Amministratore Unico.

Il fondamento della possibilità di sanzionare comportamenti devianti rispetto a quelli prescritti con specifico riguardo alla sfera dei comportamenti indicati come obbligatori dal sistema preventivo “231” si trae dalla considerazione che la violazione del Modello, dei protocolli che lo integrano e del Codice Etico è idonea a ledere il rapporto di fiducia con la Società, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2104 c.c.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza, cui compete, altresì, il controllo sull'avvio e sullo svolgimento dei procedimenti di irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato circa le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti. Nessun procedimento potrà infatti essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata - per violazione

del Modello - senza la preventiva informazione e il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni previste dal Sistema disciplinare sono applicabili anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante che abbia inviato apposita informativa all'OdV (*cf*r Sezione “*Segnalazioni*” della presente Parte Generale del Modello) nonché di chi, con dolo o colpa grave, effettua segnalazioni infondate..

8.2 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

Per ciò che concerne il sistema disciplinare riguardante i dipendenti di Sanità In-Formazione S.p.A. si deve far riferimento alle norme disciplinari contenute nel C.C.N.L. Commercio, relativo ai “*rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario di mercato - distribuzione e servizi- che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente*”.

A tale proposito, merita innanzitutto menzione quanto stabilito dall'art. 220 del Contratto Collettivo, nel senso che “*Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa*”.

L'art. 225 individua quindi le sanzioni applicabili, ovvero:

- sanzioni di tipo conservativo:
 1. il biasimo verbale, nel caso di violazioni di lieve entità;
 2. il biasimo scritto, nei casi di recidiva dell'ipotesi di cui al punto 1;
 3. la multa, mediante ritenuta sulla retribuzione;

4. la sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

– sanzioni di tipo espulsivo:

1. il licenziamento disciplinare senza preavviso.

La tipologia e l'entità della sanzione sono definite tenendo conto della gravità e/o della recidività della violazione e del grado di colpa, valutando:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo della persona coinvolta;
- la rilevanza degli obblighi violati;
- le responsabilità e la funzione del dipendente;
- il pericolo cui l'Azienda è stata esposta o il danno concretamente cagionato;
- l'eventuale concorso di più dipendenti;
- le particolari circostanze che hanno accompagnato la violazione disciplinare;
- la reiterazione del comportamento, nei limiti stabiliti dalla legge.

Più in particolare, nell'ipotesi di fatto non "aggravato" dalle circostanze che precedono, il dipendente incorre nella sanzione-base:

1. del biasimo:

- se omette di segnalare all'Organismo di Vigilanza patologie nell'applicazione del Modello di cui sia venuto a conoscenza, ove da tale omissione non derivi un danno all'Azienda;

2. della multa:

- se viola un protocollo o una previsione del Modello Organizzativo ovvero non riscontra una richiesta di informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza, ove da tale condotta non derivi un danno all'Azienda;

- se non osserva una delle previsioni normative o aziendali in materia di salute e sicurezza del lavoro, nell'ipotesi in cui la mancanza produca danno solo alla sua persona o non produca alcun danno, ovvero se non partecipa ai momenti formativi organizzati dall'Azienda;

3. della sospensione dal servizio e dalla retribuzione:

- se omette di segnalare all'Organismo di Vigilanza patologie nell'applicazione del Modello di cui sia venuto a conoscenza, ove da tale omissione derivi un danno all'Azienda;
- se viola un protocollo o una previsione del Modello Organizzativo ovvero non riscontra una richiesta di informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza, ove da tale condotta derivi un danno all'Azienda;
- se non osserva e non fa osservare, nel caso di preposto, una delle previsioni normative o aziendali in materia di salute e sicurezza del lavoro, nell'ipotesi in cui la mancanza produca danno ad altri soggetti;
- se viola le misure di tutela del segnalante che abbia inviato apposita informativa all'OdV;

4. del licenziamento disciplinare:

- se pone in essere una violazione del Codice Etico tale da rendere non più proseguibile il rapporto di lavoro;
- se, con dolo o colpa grave, effettua segnalazioni infondate accusando ingiustamente taluno di aver violato il Modello Organizzativo o il Codice Etico;
- se viene condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per un delitto, anche solo tentato, o se riporta la pena della interdizione dai pubblici uffici.

Le sanzioni di cui sopra sono irrogabili nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n.300 (cd Statuto dei Lavoratori).

8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

Il sistema sanzionatorio nei confronti dei Dirigenti trova regolamentazione nel CCNL per i “Dirigenti di Aziende industriali”.

Le sanzioni irrogabili ai Dirigenti sono:

- sanzioni di tipo conservativo:
 1. la censura;
 2. la multa, mediante ritenuta sulla retribuzione;
 3. la revoca della procura o dei poteri conferiti;

- sanzioni di tipo espulsivo:
 1. il licenziamento, con o senza preavviso.

La tipologia e l’entità della sanzione sono definite tenendo conto della gravità e/o della recidività della violazione e del grado di colpa, valutando:

- l’intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- il comportamento complessivo della persona coinvolta;
- la rilevanza degli obblighi violati;
- le responsabilità e la funzione del Dirigente;
- il pericolo cui l’Azienda è stata esposta o il danno concretamente cagionato;
- l’eventuale concorso di più dipendenti;
- le particolari circostanze che hanno accompagnato la violazione disciplinare;
- la reiterazione del comportamento, nei limiti stabiliti dalla legge.

Più in particolare, nell’ipotesi di fatto non “aggravato” dalle circostanze che precedono, il dirigente incorre nella sanzione-base:

1. della censura:

- se omette di segnalare all’Organismo di Vigilanza patologie nell’applicazione del Modello di cui sia venuto a conoscenza, ove da tale omissione non derivi un danno all’Azienda, ovvero se omette l’invio dei flussi informativi periodici;

2. della multa:

- se omette di segnalare all’Organismo di Vigilanza patologie nell’applicazione del Modello di cui sia venuto a conoscenza, ove da tale omissione derivi un danno all’Azienda;
- se viola un protocollo o una previsione del Modello Organizzativo ovvero non riscontra una richiesta di informazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza, ove da tale condotta non derivi un danno all’Azienda;
- se non osserva una delle previsioni normative o aziendali in materia di salute e sicurezza del lavoro, nell’ipotesi in cui la mancanza produca danno solo alla sua persona o non produca alcun danno;

3. della revoca della procura o dei poteri conferiti:

- se viola un protocollo o una previsione del Modello Organizzativo ovvero non riscontra una richiesta di informazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza, ove da tale condotta derivi un danno all’Azienda;
- se non osserva e non fa osservare, nella veste di dirigente, una delle previsioni normative o aziendali in materia di salute e sicurezza del lavoro, nell’ipotesi in cui la mancanza produca danno ad altri soggetti;
- se omette di vigilare sui propri sottoposti così consentendo violazioni o disapplicazioni dei protocolli o del Modello Organizzativo;
- se segnala all’Organismo di Vigilanza asserite violazioni commesse da altro esponente aziendale, ove l’accusa sia fatta con la consapevolezza dell’insussistenza dell’addebito;

- se viola le misure di tutela del segnalante che abbia inviato apposita informativa all’OdV;

4. del licenziamento:

- se pone in essere una violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo tale da rendere non più proseguibile il rapporto di lavoro;
- se, con dolo o colpa grave, effettua segnalazioni infondate accusando ingiustamente taluno di aver violato il Modello Organizzativo o il Codice Etico;
- se viene condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per un delitto, anche solo tentato, o se riporta la pena della interdizione dai pubblici uffici.

Le sanzioni di cui sopra sono irrogabili nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n.300 (cd Statuto dei Lavoratori).

9. Ulteriori misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello

9.1 Misure nei confronti dell’Amministratore Unico

Nel caso di violazione del Modello da parte dell’Amministratore Unico, l’Organismo di Vigilanza informa, tempestivamente ed in forma scritta, il Collegio Sindacale, che convoca l’Assemblea dei Soci.

L’Assemblea procede agli accertamenti necessari e adotta i provvedimenti adeguati.

In particolare, data la natura del rapporto, sono previste le seguenti tipologie di sanzioni:

- 1) decurtazione degli emolumenti;

2) revoca di cui all'art. 2383 c.c.

Le sanzioni di cui sopra sono irrogabili in quanto conseguenza dell'inosservanza dei doveri imposti all'Amministratore dalla legge e dallo Statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.

L'applicazione delle sanzioni sopra citate non esclude la facoltà della Società di promuovere l'azione di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c.

L'assemblea dei soci prevede nell'atto di nomina o con atto emesso in corso di mandato, l'accettazione espressa del Modello Organizzativo da parte dell'Amministratore Unico, con indicazione della possibilità di revoca nel caso di violazione del sistema preventivo aziendale.

9.2 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Nell'ipotesi di violazione del Modello 231 da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, gli altri componenti informeranno immediatamente l'Amministratore Unico, che adotterà i provvedimenti opportuni, incluse, a titolo esemplificativo, la revoca dell'incarico e la nomina di un nuovo componente.

9.3 Misure nei confronti del Collegio Sindacale

Nell'ipotesi di violazione del Modello 231 da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, gli altri componenti o uno degli amministratori informeranno immediatamente l'Amministratore Unico, che adotterà i provvedimenti opportuni, incluse, a titolo esemplificativo, la revoca dell'incarico e la nomina di un nuovo componente.

9.4 Misure nei confronti di collaboratori esterni, clienti/fornitori, consulenti e partners.

La violazione da parte di collaboratori esterni, clienti/fornitori, consulenti o *partner* delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, o comunque comportamenti tali da integrare il rischio o la commissione di un reato richiamato dal Decreto, potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso della Società.

La Società cura, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, nei contratti e negli accordi di *partnership* di clausole contrattuali volte a ottenere l'impegno al rispetto del Modello.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento posto in essere dalla controparte contrattuale derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.